



# **REGOLAMENTO COMUNALE PER LA SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE IN OCCASIONE DI SAGRE, FIERE, FESTE, MERCATI O ALTRE RIUNIONI STRAORDINARIE**

**APPROVATO CON DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N° 13 DEL 31.05.2012**

**MODIFICATO CON DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N° 35 DEL 02.12.2013**

**Le modifiche sono inserite *in carattere corsivo grassetto.***

**ENTRATO IN VIGORE 27.02.2014**

## **I N D I C E**

Art. 1 - Normativa di riferimento

Art. 2 – Principi generali

Art. 3 – Luogo di svolgimento

Art. 4 – Procedure per lo svolgimento dell'attività

Art. 5 – Periodo e modalità di svolgimento

Art. 6 – Attività accessorie

Art. 7 – Orari

Art. 8 – Divieti

Art. 9 – Sanzioni

Art.10 –Norme transitorie

**ART. 1**  
**NORMATIVA DI RIFERIMENTO**

Legge Regionale 2-1-2007, n.1 "Testo unico in materia di commercio", ed in particolare l'art.56 e 60, e art..7 dello Statuto Comunale approvato con deliberazione del C.C. n.34 del 15-07-1991 e s. m. e i..

**ART. 2**  
**PRINCIPI GENERALI**

La somministrazione di alimenti e bevande in occasione di sagre enogastronomiche, fiere, feste, mercati o altre riunioni straordinarie ha come motivo trainante dell'evento la promozione di almeno un piatto tipico ligure che negli anni rimane fisso.

Le sagre sono organizzate da partiti e movimenti politici, da parrocchie, società sportive e da altre associazioni non aventi fini di lucro e regolarmente costituite a norma di legge.

**ART. 3**  
**LUOGO DI SVOLGIMENTO**

Le sagre sono svolte sia su area privata sia su area pubblica. Quest'ultima è concessa tenendo conto degli impegni già assunti dal Comune e dai problemi di viabilità anche derivanti dal maggior afflusso nei periodi: Natalizio, Pasquale, estivo ed in occasione di "ponti festivi".

**ART. 4**  
**PROCEDURE PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA'**

La somministrazione di alimenti e bevande in occasione di sagre è soggetta alla presentazione di Segnalazione Certificata Inizio Attività (SCIA) al Comune e alla presentazione all'A.S.L. della D.I.A. di cui al Regolamento (CE) 29-4-2004, n.852.

La SCIA contiene:

- a) le generalità, comprensive della cittadinanza, del legale rappresentante della fondazione con scopi umanitari, associazione sportiva, ente di interesse religioso, politico sociale di beneficenza comunque non a scopo di lucro. Associazione culturale, di promozione turistica, di indirizzo storico e umanistico sulle tradizioni locali, di indirizzo rivolto alla conservazione e divulgazione anche teorica pratica delle ricette e produzioni eno-gastronomiche locali, ente pubblico di promozione turistica e culturale. Ovvero associazioni di produttori (agricoltori) o trasformatori (ristoratori, pubblici esercizi, agriturismi) di prodotti eno-gastronomici locali;
- b) la denominazione sociale o la ragione sociale;
- c) la residenza e la sede legale del richiedente;
- d) il luogo e il periodo di svolgimento della sagra;
- e) la denominazione della sagra;
- f) la dichiarazione del possesso dei requisiti morali di cui all' art.12 T.U.C.;
- g) il possesso di polizza assicurativa del valore minimo di € 1.000.000,00 per la copertura di danni derivanti a cose e persone;
- h) il rispetto delle normative in materia igienico-sanitaria e di sicurezza alimentare;
- i) indicare un rappresentante al fine di fornire informazioni, ricevere e gestire eventuali reclami, ricevere consigli e proposte;

Alla segnalazione sono allegati:

- fotocopia di un documento di identità valido di chi appone le firme;

- per gli extracomunitari la fotocopia del permesso di soggiorno e per gli appartenenti alla U.E. la carta di soggiorno;
- fotocopia dell'atto costitutivo o documento equipollente;
- fotocopia degli alimenti e bevande che vengono somministrati (menù);
- planimetria in scala 1:100 dell'area interessata, riportante, oltre che le misure, anche il posizionamento delle attrezzature utilizzate;
- fotocopia della polizza assicurativa

## **ART. 5 PERIODO E MODALITA' DI SVOLGIMENTO**

***Le sagre sono effettuate tutto l'anno, ad eccezione del periodo individuato con le modalità di cui al successivo art.8, alle seguenti condizioni:***

a)- dal 15/6 al ***giorno antecedente il fermo delle sagre***

- massimo due giorni comprensivi di prefestivo e festivo
  - massimo tre giorni feriali con esclusione di prefestivo e festivo
- con un massimo di n.3 primi (di cui due tipici liguri), n.3 secondi (di cui uno tipico liguri), n.2 contorni e n.2 dolci;

b)- dal ***giorno seguente al fermo delle sagre*** al 14/6

- massimo tre giorni comprensivi di prefestivo e festivo
  - massimo quattro giorni feriali con esclusione di prefestivo o festivo
- senza vincoli numerici delle portate se nei primi e nei secondi piatti è presente almeno una specialità della cucina ligure.

In caso di pioggia per tutta la giornata della sagra, o comunque fino all'inizio della stessa, ogni giorno interessato dall'evento atmosferico può essere recuperato nei giorni immediatamente successivi anche se prefestivi o festivi.

***Le comunicazioni delle date prescelte sono presentate al Comune – Ufficio Turismo, pena l'esclusione, improrogabilmente dall'1 al 30 settembre, per essere inserite nell'elenco delle sagre da effettuare nell'anno successivo (dal 1/1 al 31/12).***

***In caso di più comunicazioni riportanti il medesimo periodo, viene inserita a calendario quella acquisita cronologicamente per prima al protocollo generale del Comune.***

***Al fine di svolgere la sagra comunicata, i responsabili delle Associazioni ammesse devono presentare la relativa SCIA all'Ufficio Attività Produttive non oltre i 15 giorni antecedenti la manifestazione messa a calendario.***

In caso di mancato rispetto delle date scelte, la sagra non è autorizzata.

Le sagre monotematiche (per monotematiche si intende la preparazione di un unico piatto. Qualora tale unico piatto consista in carne o pesce, lo stesso può essere accompagnato da un contorno) non sono soggette agli obblighi di cui ai precedenti punti, ***ma sono soggette: al divieto di svolgimento nel periodo indicato al successivo art.8, alla presentazione della comunicazione al Comune – Ufficio Turismo e agli adempimenti della SCIA.***

I prodotti che fanno parte di piatti composti come, ad esempio, la grigliata mista (salciccia, spiedino, rostella e costata) non sono venduti separatamente.

Gli organizzatori della sagra dovranno munirsi di appositi cassonetti per la raccolta differenziata dei rifiuti, a disposizione dell'organizzazione stessa e del pubblico.

## **ART. 6 ATTIVITA' ACCESSORIE**

Le disposizioni per l'esercizio delle attività accessorie previste dall'art. 62 del T.U.C. e, cioè: "l'installazione e uso di apparecchi radiotelevisivi ed in impianti in genere per la

diffusione sonora della musica strumentale e dal vivo e di immagini, nonché di giochi previsti dalle normative vigenti, autorizzabili ai sensi del R.D. 18-6-1931, n.773 (T.U.L.P.S.), a condizione che i locali non siano appositamente allestiti in modo da configurare lo svolgimento di un'attività di pubblico spettacolo o intrattenimento", per i titolari di esercizio per la somministrazione di alimenti e bevande di cui all'art. 55 del T.U.C., si applicano anche ai titolari degli esercizi di cui all'art. 56 del T.U.C. stesso; I locali si considerano non appositamente allestiti in modo da configurare lo svolgimento di un'attività di pubblico spettacolo/intrattenimento, quando non si verifica nessuno dei seguenti casi:

- a) non venga richiesto il pagamento di un biglietto d'ingresso;
- b) non venga maggiorato il costo delle consumazioni che abitualmente viene applicato in assenza delle suddette attività accessorie;
- c) non vengano allestite strutture particolari (es.: palchi) o collocati diversamente gli arredi (es.: sistemazione a platea delle sedie);
- d) non venga fatta pubblicità al di fuori del locale.

Nelle attività accessorie del presente articolo non è compreso il ballo ad eccezione delle aree pubbliche o private prive di qualsiasi recinzione (muri, transenne, vasi etc.)

#### **ART. 7 ORARI**

L'orario di svolgimento delle sagre è determinato come segue:

- tutto l'anno dalle ore 09.00 alle ore 02.00 per la somministrazione
- tutto l'anno della ore 19.00 alle ore 01.00 per le attività accessorie

#### **ART. 8 DIVIETI**

***Nel mese di agosto è previsto un periodo di fermo dello svolgimento delle sagre di 10 (dieci) giorni che comprenda il giorno di ferragosto.***

***Il suddetto periodo, da valersi per l'anno seguente, viene stabilito entro il mese di maggio dalla Giunta Comunale con propria deliberazione.***

***In tutte le aree pubbliche del territorio comunale è vietato svolgere sagre ad eccezione di quelle monotematiche.***

Durante le sagre monotematiche è vietato vendere e somministrare bevande ad eccezione di bottigliette d'acqua e bicchieri di vino.

E' vietato svolgere contemporaneamente due sagre e più anche se organizzate da soggetti diversi ed in luoghi diversi.

Lo stesso soggetto, nel periodo dal 15/6 al ***giorno antecedente il fermo delle sagre***, non può effettuare più di una sagra.

Nello stesso luogo, anche se organizzate da soggetti diversi, tra una sagra e l'altra deve esserci una interruzione di almeno tre giorni.

#### **ART. 9 SANZIONI**

Per le violazioni al presente Regolamento, qualora non previste dall'art.142 del T.U.C. o da altre norme di legge, si applica la sanzione amministrativa e pecuniaria da €. 25,00 a €. 500,00 tenendo conto delle disposizioni della legge 24-11-1981, n.689 e s.m. ed i..

In caso vengano commesse gravi e reiterate violazioni al presente regolamento e/o alle altre disposizioni di legge inerenti l'attività in parola, l'efficacia prodotta dalla SCIA decade.

La reiterazione si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un periodo di dodici mesi.

Qualora venga emessa una dichiarazione di decadenza di cui ai precedenti commi, ai partiti e movimenti politici, parrocchie, società sportive e da altre associazioni non aventi fini di lucro dichiarate decadute non verrà consentito lo svolgimento di una sagra per un anno dalla notifica dell'atto.

In caso venga commessa violazione ai precedenti artt.5 e/o 8, ai partiti e movimenti politici, parrocchie, società sportive e da altre associazioni non aventi fini di lucro sanzionate non verrà consentito lo svolgimento di una sagra per l'anno seguente.

#### **ART. 10**

#### **NORME TRANSITORIE**

***Per l'anno 2013 la data prevista dall'art. 5 per la presentazione delle comunicazioni per le sagre da svolgersi nell'anno 2014 è fissata al 31 dicembre.***

***Per l'anno 2014 il periodo di fermo delle sagre di cui al precedente art.8 viene stabilito dal 9 al 18 agosto.***